



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 288/15/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CASTIGNANO PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 maggio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015”*;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015”*;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 5 maggio 2015 (prot. n. 41199) con cui il signor Luigi Cava, Consigliere comunale, denunciava la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Comune di Castignano, provincia di Ascoli Piceno, per aver organizzato e pubblicizzato, nel periodo successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

regionali (16 aprile 2015), manifestazioni pubbliche finalizzate a *“influire sulla campagna elettorale in corso ed esplicitamente vietate dalla normativa vigente”*. In particolare in data 4 maggio 2015 l’Ente aveva provveduto ad inviare a tutti i cittadini, tramite posta, un invito a prendere parte a due manifestazioni organizzate per l’8 e il 15 maggio 2015 finalizzate a presentare ed illustrare il Piano comunale di emergenza e protezione civile, approvato con delibera del settembre 2014, nonché il rendiconto delle attività poste in essere dall’Amministrazione comunale nel corso del primo anno di mandato;

VISTA la nota dell’8 maggio 2015 (prot. n. 41769) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della regione Marche, in riscontro alla richiesta dell’Autorità del 5 maggio precedente (prot. n. 41203), trasmetteva le risultanze istruttorie del procedimento avviato nei confronti del Comune di Castignano per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale, in relazione alla organizzazione e alla pubblicizzazione di incontri pubblici finalizzati alla illustrazione ai cittadini del Piano comunale di emergenza e protezione civile e delle attività dell’Amministrazione nel corso del primo anno di mandato. In particolare il Comitato rilevava la sussistenza della violazione segnalata, nonostante quanto dedotto dal Sindaco di Castignano con note del 7 e dell’8 maggio 2015 nelle quali, ribadendo l’indispensabilità delle iniziative di comunicazione istituzionale intraprese, lo stesso si impegnava, in occasione degli incontri pubblici programmati, a procedere unicamente all’illustrazione del Piano di protezione civile, evitando riferimenti alle attività del Comune. A giudizio del Comitato, infatti, le iniziative oggetto di segnalazione, rientrano a pieno titolo fra le attività di comunicazione istituzionale oggetto di divieto ai sensi dell’art. 9 della legge n. 28/2000 in quanto prive del requisito di impersonalità e indispensabilità richieste dalla norma. Le attività programmate nel corso della campagna elettorale potevano infatti essere utilmente svolte in un momento diverso in quanto la delibera di approvazione del Piano comunale di emergenza e protezione civile risale infatti al 29 settembre 2014. La presenza del logo del Comune sull’invito recapitato ai cittadini e la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’ente, escludono peraltro la sussistenza del citato requisito dell’impersonalità per le citate iniziative. In considerazione di quanto sin qui riportato, Il Comitato proponeva pertanto l’adozione di una misura sanzionatoria;

PRESA VISIONE della documentazione allegata alla segnalazione nonché della nota della Prefettura di Ascoli Piceno del 7 maggio 2015 (prot. n. 41561) nella quale il Prefetto, a seguito di segnalazione effettuata da parte del già citato signor Luigi Cava, informava il Comune che le manifestazioni organizzate per l’8 e il 15 maggio 2015 *“non risultano conformi alla normativa”* vigente;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2015;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO che la pubblicizzazione degli eventi finalizzati a presentare ed illustrare il Piano comunale di emergenza e protezione civile, approvato con delibera del settembre 2014, nonché il rendiconto delle attività poste in essere dall'Amministrazione comunale nel corso del primo anno di mandato ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la sua distribuzione è avvenuta in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative (16 aprile 2015);

CONSIDERATO che la pubblicizzazione degli stessi eventi non presenta i requisiti cui l'art. 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto il Piano comunale di emergenza e protezione civile è stato approvato con delibera comunale del 29 settembre 2014 e l'Amministrazione, nonostante la delicatezza dell'argomento, non ha ritenuto necessario procedere alla pubblicizzazione dello stesso negli otto mesi successivi; quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione istituzionale, essa riporta il logo dell'ente ed è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale del Comune;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Marche;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

al Comune di Castignano (AP) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiotelevisivo pubblico, pubblicità e tutele - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507550, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 133, comma 1, *lett. l)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del medesimo decreto il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 12 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani